

**Penale Ord. Sez. 6 Num. 38489 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: VIGNA MARIA SABINA**

**Data Udiienza: 09/09/2019**

**ORDINANZA**

sui ricorsi proposti da:

SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 23/04/1963

GRILLO RENATO nato a MIRABELLA ECLANO il 19/01/1965

avverso la sentenza del 21/11/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Scognamiglio Giovanni e Grillo Renato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10/07/2017 che confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 1/02/2016 con la quale i ricorrenti erano condannati alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il reato di ricettazione commessa il 12/01/2007.

2. Scognamiglio e Grillo, a mezzo del procuratore speciale avv. Renato Grillo, propongono ricorso straordinario a mente dell'art. 625-*bis*, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell'errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza emessa il 21/11/2018 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella parte in cui ha ommesso di dichiarare la prescrizione dei reati intervenuta prima del deposito del ricorso per cassazione.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

4. Osserva il Collegio che il ricorso straordinario è inammissibile perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di un errore di fatto in realtà non sussistente.

4.1. In proposito è opportuno ricordare che nella sentenza impugnata non poteva essere eccepita e neanche porsi d'ufficio la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. " (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).

La circostanza che la sentenza di appello sia stata depositata una volta decorso il termine di prescrizione è del tutto irrilevante, dovendo aversi riguardo unicamente al momento della pronuncia della stessa.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende

Così deciso il 9 settembre 2019.

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Anna Petruzzellis

